

# Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>	<b>Originale</b>
N° <u>33</u> Del <u>30/3/2018</u>	

OGGETTO: Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio 2018/2020 - Piano occupazionale 2018/2020 e conseguente ridefinizione della dotazione organica.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno trenta del mese di MARZO nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sigg.ri:

		Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	Sindaco-Presidente	x	
2) DE PASCALE ILARIA	Assessore	x	
3) MAZZOTTA ANTONELLA	Assessore	x	

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce i principi relativi all'organizzazione degli uffici e del personale;

TENUTO CONTO che la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta comunale/provinciale, in conformità all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'Ente Locale è dotato di propria autonomia normativa e organizzativa nella rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché nell'organizzazione e gestione del personale;

ATTESO che la struttura organizzativa dell'Ente è soggetta a periodiche modifiche, per essere sempre rispondente alle effettive esigenze di efficienza e funzionalità dell'organizzazione amministrativa stessa;

### VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle*

*amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, stabilisce che *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

**ATTESO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

**VISTA** la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

**VISTO** il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35 comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;

**VERIFICATO** che:

- il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 e, al momento, non sono ancora state emanate e, in

ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

**PRESO ATTO** che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'art. 263 del T.U.E.L., consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019, per il 100% della spesa dei cessati nel 2018;
- dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 che consente di assumere personale con qualifica dirigenziale nel 2018 e 2019 per il 100% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2017 e 2018;
- dall'art. 7, comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2018 per il 100% della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2017;
- per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:
  - a. le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
  - b. l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

**VISTO** che:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 prevede che "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 27/2014;
- pertanto, secondo la previsione del citato art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, possono essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017;
- che la parentesi aperta dall'art.1 comma 228 per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte, si chiuderà al 31.12.2018 allorquando tornerà in vigore l'art. 3 del d.l. 90/2014 e terminerà anche l'efficacia delle norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano straordinario per il personale educativo e scolastico con la conseguenza che **dal 01.01.2019 la percentuale della capacità assunzionale sarà fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere, al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.**

**VISTO** l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" che al comma 2 bis prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

**VISTA** la DELIBERAZIONE N. 70/2016 della CORTE CONTI PIEMONTE secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel

rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

**VISTI** gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni

culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco".

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'ente;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzione n. 272/2015;

**DATO ATTO** che il Comune di Lago:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'alt. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;
- ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive 2017-2019 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- ha inserito nel DUP il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2016, come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 marzo 2017 e che dai dati contabili in possesso allo stato attuale relativi all'anno 2017 risulta che gli obiettivi sul pareggio saranno rispettati anche per l'anno 2017;
- ha rispettato il principio del "contenimento della spesa per il lavoro flessibile" in relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014;
- ha un rapporto dipendenti-popolazione per l'anno 2017 pari a 1/104 a fronte del rapporto medio 1/142 e quindi superiore a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 10/04/2017 previsto dall'art. 263, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente non registra la presenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza funzionale e/o finanziaria ex art. 33 de Dlgs 165/2001, e l'attestazione di tale specifica circostanza risulta dalla apposizione del parere favorevole reso in calce alla presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati; in relazione a tale punto si segnala la presenza di un caso di soprannumerarietà imposto dall'obbligo di dare esecuzione ad una sentenza di reintegro di un'unità lavorativa pur in assenza di posto in dotazione organica; nelle more della promozione di un eventuale ricorso in Cassazione, tale posizione è, ad oggi pendente, e, succesivamente, laddove necessario, si procederà alla rideterminazione dinamica del fabbisogno di personale e della relativa dotazione organica;

- l'Ente procederà ad effettuare assunzioni solo dopo aver proceduto alla approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, dell'eventuale bilancio consolidato, nonché all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016).

**PRESO ATTO** che, in conseguenza del quadro normativo in precedenza citato, il budget assunzionale per gli anni 2018 - 2020 risulta essere come da prospetto allegato "A";

**VERIFICATA** la necessità di approvare, nel rispetto delle norme vigenti ed al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi e ottimizzazione delle risorse, il programma triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale del Comune di Lago, quest'ultimo evidenziante le assunzioni programmate nel rispetto dei tetti di spesa di cui al prospetto allegato "A" e nel rispetto del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013 garantito per l'esercizio 2018 e migliorato in prospettiva nel periodo 2019-2020, in virtù dell'impiego solo parziale delle capacità assunzionali previste dalla normativa vigente, determinando all'uopo la dotazione organica del personale dipendente così come da allegato "B";

**DATO ATTO**, altresì,

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il piano occupazionale di cui sopra sono elaborati, nel rispetto dei vincoli di legge, sulla base delle esigenze occupazionali ed organizzative strumentali al corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- che l'avvio della procedura per la copertura del posto nel 2020 rimane comunque subordinata alla presa d'atto delle dimissioni e del collocamento a riposo del profilo professionale che si renderà vacante;

**PRECISATO** che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano occupazionale potranno essere integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

**ACQUISITI** i pareri resi dai competenti Uffici, di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 nonché di quello dell'Organo di revisione da rendersi ai sensi dell'art.239 del Tuel e dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n.448;

## **PROPONE**

Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in soprannumero né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza.
2. **RIDETERMINARE** la dotazione organica dell'Ente come da allegato "B" al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. nonché degli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
3. **APPROVARE**, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Lago, il piano occupazionale e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020, così come delineati nel prospetto riprodotto nell'allegato "A" al presente

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dandosi atto che la dotazione organica dell'Ente è rideterminata come da allegato "B" al presente provvedimento.

4. **APPROVARE** i tempi di acquisizione del personale identificati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatico di riferimento e subordinato al completamento delle procedure da attivarsi previa verifica della loro conformità al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi succitate.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, rispetto al presente piano e/o nuove disposizioni legislative; gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle assunzioni di cui all'allegato "A" troveranno copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 in fase di approvazione.
5. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali;
6. **ACQUISIRE** le risultanze del presente atto di programmazione nel DUP 2018-2020 presentato al Consiglio comunale di questo Ente con deliberazione consiliare n.22 del 31.07.2018, procedendo ad approvarne l'aggiornamento preliminarmente all'approvazione del bilancio armonizzato 2018-2020.

### Allegato A

## Capacità Assunzionali del Personale a tempo indeterminato 2018/2020

Utilizzo Resti Assunzionali Triennio precedente ( 2015/2017) + Anno di Competenza ( 2018-2019-2020)

Tipologia Profili	Altri Servizi					
Anno di competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anno di cessazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero Cessati	1	0	1	0	1	1
Percentuale di riferimento turn over	60%	25%	25%	25%	100%	100%
Spesa	€ 16.376,00		€ 25.242,00		€ 25.615,00	€ 21.404,00
Capacità Assunzionale Residua	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.310,50	€ 0,00	€ 25.615,00	€ 21.404,00
CPDEL 23,80%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,90	€ 0,00	€ 6.096,37	€ 5.094,15
INADEL 2,88%	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,74	€ 0,00	€ 737,71	€ 616,44

IRAP 8,50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,39	€ 0,00	€ 2.177,28	€ 1.819,34
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.530,53	€ 0,00	€ 34.626,36	€ 28.933,93
<b>Totale Resti Assunzionali triennio 2015/2017</b>				CAPACITA' ASSUNZIONALI 2018	CAPACITA' ASSUNZIONALI 2019	CAPACITA' ASSUNZIONALI 2020
<b>€ 8.530,53</b>				<b>0,00</b>	<b>34.626,36</b>	<b>28.933,93</b>
<b>Totale capacità assunzionali utilizzabili nel 2019</b>				<b>€ 43.156,89</b>	<b>ONERE PER CATEGORIA D POSIZIONE EC. D3 -DERIVANTE DA ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO - ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA TECNICA - FULL-TIME A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 33.742,20</b>
<b>Totale capacità assunzionali utilizzabili nel 2020</b>				<b>€ 38.348,62</b>	<b>ONERE PER CATEGORIA C POSIZIONE EC. C1 -DERIVANTE DA ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE - AREA AMMINISTRATIVA FULL-TIME A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 27.041,41</b>

**ALLEGATO "B"**
**NUOVA DOTAZIONE ORGANICA**

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI AL 13.01.2018	POSTI PREVISTI NEL FABBISOGNO			POSTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
			anno 2018	anno 2019	anno 2020	
						<b>1</b>
D3	Funzionario Tecnico*	<b>1</b>				
	Funzionario Amministrativo					
	Funzionario Area Sociale					
	Funzionario Pedagogo					
	Avvocato					
D1	Istruttore Direttivo					

	Amministrativo					
	Istruttore Direttivo Culturale					1
	Istruttore Direttivo Contabile	1				2
	Istruttore Direttivo Tecnico	2				
	Istruttore Direttivo Vigilanza					
	Assistente Sociale					
						1
	Istruttore di Vigilanza	1			1	1
	Istruttore Amministrativo				1	
	Istruttore Tecnico					1
	Istruttore contabile	1				
	Insegnante					
	Educatore Asilo Nido					
C1						
B3	Collaboratore Amministrativo	1		-1		
	Collaboratore Tecnico	4				4
B1	Esecutore Amministrativo**	6				6
	Esecutore Tecnico	1				1
A1	Operatore	6				6
		24	0	-1	1	24

\* IL SINGOLO POSTO IN DOTAZIONE E' COPERTO CON CONTRATTO EX ART.110 COMMA 1 ED E' IN PROGRAMMA NEL 2019 LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME

\*\*DI CUI UN POSTO IN SOPRANNUMERO IMPOSTO DALLA NECESSITA' DI DARE ESECUZIONE AD UNA SENTENZA DI REINTEGRO DI UN DIPENDENTE IN ASSENZA DI POSTO IN DOTAZIONE ORGANICA. NELLE MORE DELLA PROMOZIONE DI UN EVENTUALE RICORSO IN CASSAZIONE, TALE POSIZIONE È, AD OGGI PENDENTE, E, SUCCESSIVAMENTE, LADDOVE NECESSARIO, SI PROCEDERÀ ALLA RIDETERMINAZIONE DINAMICA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.





LA GIUNTA COMUNALE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

OGGETTO: **Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio 2018/2020 - Piano occupazionale 2018/2020 e conseguente ridefinizione della dotazione organica.**

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica <b>ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</b> <input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario <b>Lago addì _20/3/2018</b></p>	<p><b>Il Responsabile del Servizio</b> Benedetto </p>
<p>Parere sulla regolarità contabile <b>ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</b> <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario <b>Lago addì _20/3/2018</b></p>	<p><b>Il Responsabile del Servizio in s.v.</b> (Bonaventura) </p>
<p>Parere sulla regolarità tecnica <b>ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</b> <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario <b>Lago addì _20/3/2018</b></p>	<p><b>Il Responsabile del Servizio</b> Il Sindaco (Scanga) </p>

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;  
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati nonché quello dell'Organo di Revisione (verbale n°10/2018);  
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
Ad unanimità di voti;

### DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
2. Di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, ai sigg. Capigruppo Consiliari, nonché agli uffici competenti per l'esecuzione.

### La giunta comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale  
(avv. A. Bonaventura)



Il Sindaco  
(Dott. Fiorenzo Scanga)

**COMUNE DI LAGO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06.04.2018 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Commissario Straordinario.

li. \_\_\_\_



Il Segretario comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)